

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



Roma, 7 Gennaio 2014

CIR14008

SM

Oggetto: Codice della strada. Quesito inerente l'applicazione dell'art. 219, comma 3 ter del codice della strada.

Com'è noto, l'art. 219, comma 3 ter del c.d.s prescrive che in tutti i casi di revoca della patente dovuti a violazione delle disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza (artt 186 e 186 bis c.d.s) e di abuso di sostanze stupefacenti (art.187 c.d.s), non è possibile conseguire una nuova patente prima che sia trascorsi tre anni "*a decorrere dalla data di accertamento del reato*".

In risposta ad un quesito della Direzione generale del nord est, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti, con una nota del 6 Dicembre scorso, ha affermato che **il predetto termine triennale non può che decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza** e, quindi, da quando contro quella sentenza non è più possibile esperire alcun ricorso giurisdizionale per esaurimento dei gradi di giudizio o per scadenza dei termini; infatti, è proprio da quel momento che il reato risulta essere "accertato" in maniera incontrovertibile.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.